

DETRAZIONI

Bonus 55%, scade l'avviso per i lavori iniziati nel 2011

Entro il 2 aprile
la comunicazione
alle Entrate per gli
interventi in corso

Dario Aquaro

■ L'agevolazione rimane, ma sembra avere il destino segnato. La detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è stata prorogata dal Dl 201/2011 "salva-Italia" a tutto il 2012 e scadrà il 31 dicembre prossimo.

Il prolungamento del bonus può aver sollevato coloro non ce l'avrebbero fatta a terminare – e quindi saldare – le opere entro il 2011. Questi contribuenti devono però ricordarsi – quest'adempimento è tra quelli che più spesso sono fonte di errore nell'iter per ottenere il bonus (vedi scheda in alto) – di comunicare all'agenzia delle Entrate le spese sostenute l'anno scorso. Nei casi di interventi a cavallo d'anno c'è infatti l'obbligo di dare comunicazione in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Il modello per trasmettere i dati è reperibile sul sito dell'Agenzia.

Chi ad esempio ha iniziato, nel cor-

so del 2011, i lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nel 2012, deve tener presente la prossima scadenza del 2 aprile (perché il 31 marzo è un sabato). Se il termine non viene rispettato, non si perde il diritto alla detrazione, ma si è costretti a pagare una sanzione da 258 a 2.065 euro. La detrazione non sarà comunque divisa tra i due anni, ma avverrà per il periodo d'imposta in cui sono stati saldati i lavori.

Il 2012 dovrebbe essere l'ultimo anno per i bonus: il salva-Italia ha previsto che dal 1° gennaio 2013 questi stessi interventi saranno agevolati al 36 per cento. Il rinnovo del 55% per il 2012 si lega infatti alla riscrittura della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (36%) e all'introduzione del nuovo articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), secondo il quale dal 2013 i soggetti Irpef potranno detrarre il 36% delle spese sostenute per interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili». Gli interventi potranno essere realizzati «anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici». La novità sarà in

vigore dal 1° gennaio 2013, cioè proprio da quando – a meno di un'ulteriore proroga – il bonus del 55% avrà cessato di esistere. Si delinea, dunque, una staffetta tra le agevolazioni. Che porterà anche a sfoltire la platea dei beneficiari: potranno fruire della detrazione solo gli interventi eseguiti su edifici residenziali posseduti da persone fisiche, con l'esclusione quindi dei soggetti Ires.

Nel 2012 il 55% rimane però in vigore (per il sesto anno) con gli stessi parametri e limiti di spesa, e in più l'estensione agli interventi di sostituzione di scaldacqua con sistemi a pompa di calore (detrazione massima di 30mila euro).

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda. L'importo detraibile viene ripartito in 10 rate annuali, a partire dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui si sono sostenute le spese, sulla base del principio di cassa per le persone fisiche e di quello di competenza per gli esercenti attività commerciale. È stata ridotta dal 10 al 4% la ritenuta d'acconto sui bonifici incassati da chi esegue i lavori (dal 6 luglio 2011), e cancellato l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera (dal 14 maggio 2011).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



COME EVITARE GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI

Disattenzioni su norme in realtà non molto complesse o un "fai-da-te" poco informato possono portare a errori nell'iter per le detrazioni sui lavori per il risparmio energetico (55%). Qui a fianco riportiamo le principali regole stabilite da legislatore e [agenzia delle Entrate](#) che serve conoscere per non sbagliare e i casi più semplici in cui più spesso gli operatori riscontrano le maggiori difficoltà operative e interpretative

3

Il mutuo non incide sul momento del rimborso

Se per pagare le spese agevolate al 55% si chiedono fondi a una banca tramite mutuo o finanziamento, il momento rilevante per le detrazioni fiscali è il pagamento delle spese agevolate e non quello di restituzione del denaro alla banca. I pagamenti devono quindi essere effettuati direttamente dal contribuente. L'agevolazione fiscale spetta da subito, cioè dall'anno del pagamento del fornitore, anche se il contribuente deve pagare la banca in più anni

1

A ogni intervento la sua detrazione

Attenzione alle soglie di spesa: sono differenti per ogni intervento. Per la riduzione del fabbisogno per il riscaldamento il limite di detrazione è di 100mila €; per il miglioramento termico (infissi, coibentazioni, pavimenti) e pannelli solari termici 60mila €; per la sostituzione di impianti di climatizzazione 30mila €. Per le persone fisiche è obbligatorio pagare con bonifici che riportino le apposite causali. L'importo viene ripartito in 10 rate annuali

2

La certificazione va inviata all'Enea

Dopo l'esecuzione dei lavori, occorre acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato, l'attestato di qualificazione/certificazione energetica (se dovuta), la scheda informativa. Questi ultimi due documenti vanno inviati all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per gli interventi pluriennali, entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori, bisogna comunicare in via telematica [all'agenzia delle Entrate](#) le spese sostenute

4

I benefici di norma passano all'acquirente dell'immobile

In caso di trasferimento tra vivi dell'abitazione sulla quale sono stati effettuati gli interventi, le detrazioni non ancora utilizzate possono restare in capo al venditore, se indicato esplicitamente nel contratto. In assenza di specifiche indicazioni, il beneficio passa all'acquirente dell'immobile. Le detrazioni spettano a residenti e non che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile (regole a parte per i soggetti Ires)

5

Interventi su edifici esistenti e con già il riscaldamento

Per l'accesso alle agevolazioni l'edificio deve essere iscritto a catasto (o deve esserne stata fatta richiesta). Per tutti gli interventi agevolati, tranne che per i pannelli solari, è necessario che vi sia già un impianto di riscaldamento negli ambienti oggetto dell'intervento. In caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e di ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente